



Genova, 22.04.2020

Prot. 125532

Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Caria

**Allegati:**

Allegato 1 (Specifiche e planimetrie)

Allegato 2 (Fac simile dichiarazioni)

Allegato 3 (Modulo offerta)

Allegato 4 (Tracciabilità flussi)

**Spett.le  
Cooperativa Sociale**

**Oggetto:** Richiesta migliore offerta per “ Servizio di manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno”. (**Codice CIG Z4F2CC4BE4**)

Il Municipio IV Media Val Bisagno ha la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi di competenza del Municipio, procedendo all'assegnazione mediante stipula di apposita Convenzione, a seguito di informale ricerca di mercato, con cooperativa che svolga attività di cui all'art.1, comma1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ai sensi dell'art. 5 della stessa Legge, come modificato ed integrato dall'art. 20 della Legge n. 52 del 1996 e dall'art.1, comma 610, della Legge n.190 del 2014 .

Le specifiche del servizio sono contenute nel documento che viene allegato alla presente lettera di invito (**Allegato 1**), denominato “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio di manutenzione del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno”, corredato delle pertinenti planimetrie.



Comune di Genova | Municipio IV Media Val Bisagno | Area Tecnica  
**Piazza dell'Olmo 3 | 16138 Genova |**  
**Tel 0105578327/5578345 – Fax 0105578316 |**  
**areatecnicamunicipio4@comune.genova.it |**  
[www.visitgenova.it](http://www.visitgenova.it)





Come specificato nel citato Capitolato almeno il 30% dei dipendenti impiegati nell'attività assegnata dovranno essere persone svantaggiate sulle quali la cooperativa opera nei modi previsti per perseguire obiettivi di reinserimento lavorativo e sociale degli stessi;

Codesta Spettabile Cooperativa, qualora interessata, è invitata a **far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 08/05/2020**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [municipio4comge@postecert.it](mailto:municipio4comge@postecert.it), la propria migliore **offerta economica** utilizzando il fac-simile (**Allegato 3**) allegato alla presente, nonché relazione di accompagnamento dalla quale emerga la descrizione delle esperienze maturate, degli ambiti di attività, delle tipologie di soggetti svantaggiati impiegati.

L'importo complessivo previsto per l'espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 33.484,61 oneri fiscali esclusi, suddiviso in tre tranches.  
Le prime due rate, per interventi effettuati entro il 31/12/2020, di importo complessivo pari a € 31.845,26 (oneri esclusi) e, la seconda rata a fine contratto, nell'anno 2021, per un importo massimo di € 1.639,34 (oneri esclusi).

Dovranno essere presentate inoltre le prescritte autocertificazioni relative al possesso dei requisiti generali, utilizzando all'uopo il fac-simile **MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** (Allegato 2), unitamente alla dichiarazione relativa alla normativa sui flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", concernente l'utilizzo dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle pubbliche commesse, al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando all'uopo il modello allegato (Allegato 4).

Si precisa inoltre che, come dettagliatamente esplicitato nell'allegato documento, denominato "Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio di manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno":

- A. la durata del servizio è sino al 30.06.2021, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra le Parti;





- B.** il pagamento verrà effettuato in tre rate, le prime due per un totale complessivo di € 31.845,26 e la terza per un importo massimo di € 1.639,34, oneri esclusi, entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento di spesa e subordinatamente alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della previa regolare esecuzione del servizio.

Solamente allorché il Municipio avrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e non siano emersi da esso irregolarità, verrà emesso pertinente il mandato di pagamento. E' fatto obbligo al Soggetto affidatario di allegare, di volta in volta, a ciascun documento di spesa, una nota di dettaglio con i servizi e le prestazioni resi nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** questa Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia ivi compreso il D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo alla fornitura.

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante emissione di mandato da predisporre a cura del Municipio IV Media Val Bisagno, previo accertamento della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate

- C.** costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- 1) sopravvenuta clausola di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- 2) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza, od altro obbligo previsto dal Contratto di Lavoro, ovvero gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- 3) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;



**D.** qualora le transazioni di cui al presente servizio non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è prevista la facoltà di recesso dalla Convenzione con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Municipio, in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso, l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La cessazione anticipata del rapporto convenzionale non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Municipio recedere unilateralmente dal rapporto convenzionale, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese del Soggetto Affidatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Municipio, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Soggetto Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, o violazione del divieto di subentro di terzi nel rapporto convenzionale.

Costituiscono, inoltre, ipotesi di cessazione di diritto del rapporto convenzionale, ai sensi degli artt. 1453 – 1454 C.C., le seguenti fattispecie:

- a) applicazione delle penali che saranno previste dalla Convenzione per un importo superiore al 10% dell'importo pattuito;
- b) oltre tre contestazioni, in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

In ogni caso, al Soggetto Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della cessazione di diritto, detratte le penalità, le spese ed i danni

Nei casi a) e b) di cui sopra, il Municipio procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il Soggetto Affidatario dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente cessato alla data di scadenza individuata nella Convenzione medesima, senza necessità di preavviso alcuno. In nessun caso potrà configurarsi il tacito rinnovo del rapporto convenzionale.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della Convenzione, la competenza esclusiva verrà demandata al Foro di Genova.

Il codice CIG attribuito all'affidamento in oggetto è il seguente **Z4F2CC4BE4**

La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, e verrà annotata presso il registro cronologico del Comune di Genova.

Al momento della stipula della Convenzione è necessario che il Soggetto Affidatario, a titolo di cauzione definitiva, produca copia di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a garanzia del servizio per l'importo pari a 1/10 dell'importo pattuito, al netto delle imposte.

Per qualsiasi informazione in merito al servizio oggetto della presente, potrà essere contattata l'Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno, ai seguenti recapiti: Tel. 010-5578341-5578343; Fax 010-5578316; e-mail: [areatecnicamunicipio4@comune.genova.it](mailto:areatecnicamunicipio4@comune.genova.it).

Restando in attesa di un riscontro, con l'occasione si inviano distinti saluti.

**Il Direttore**  
**Municipio IV Media Val Bisagno**  
**Dott.ssa Maria Maimone**

Documento firmato digitalmente



Comune di Genova | Municipio IV Media Val Bisagno | Area Tecnica  
**Piazza dell'Olmo 3 | 16138 Genova |**  
**Tel 0105578327/5578345 – Fax 0105578316 |**  
**[areatecnicamunicipio4@comune.genova.it](mailto:areatecnicamunicipio4@comune.genova.it) |**  
[www.visitgenoa.it](http://www.visitgenoa.it)

